



## Codice di condotta dei Fornitori

| <b>Rev.</b> | <b>Descrizione</b> | <b>Approvato</b> | <b>Data</b> |
|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| 00          | Prima stesura      | CDA              | 09/2025     |



## Indice

|  |          |
|--|----------|
| <b>1. Premessa .....</b>               | <b>3</b> |
| <b>2. Obiettivi e destinatari.....</b> | <b>3</b> |
| <b>3. Rispetto del Codice.....</b>     | <b>9</b> |



## 1. Premessa

In analogia all'operato di B.F. S.p.A. e alle società del gruppo BF (di seguito "BF" e "Società del Gruppo BF" includendo anche BF), Consorzi Agrari D'Italia S.p.A. ("CAI") e le società controllate (di seguito anche solo le "Società del Gruppo CAI" o "Gruppo CAI" includendo anche CAI), nel perseguire l'obiettivo della creazione di valore, definiscono con i propri Fornitori, come infra definiti, rapporti di collaborazione nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contenuti nel presente Codice di Condotta, nel convincimento che, in un'economia integrata:

- a. fornitori qualificati siano una fonte di successo competitivo;
- b. un'elevata qualità delle relazioni con i fornitori possa avere un impatto diretto sulle attività gestionali e di conseguenza su tutti gli iter processuali, in accordo ai valori fondamentali del Gruppo CAI;
- c. la qualità delle relazioni con i fornitori sia da perseguire congiuntamente alla qualità delle relazioni con i clienti, con le risorse umane e con tutti gli altri attori che a diverso livello vengono coinvolti nei processi aziendali.

Il Gruppo CAI ritiene che elevati standard di integrità e trasparenza possano essere raggiunti solo fissando regole comuni, applicabili non solo al proprio personale dipendente, ai Consiglieri di amministrazione, ai procuratori, ecc., ma anche ai soggetti terzi con cui le società del Gruppo interagiscono nello svolgimento delle proprie attività.

## 2. Obiettivi e destinatari

Il presente Codice di Condotta, disponibile sul sito internet di CAI [www.consorziagrariditalia.it](http://www.consorziagrariditalia.it), definisce le linee guida alle quali devono attenersi i Fornitori, intendendo con il termine "Fornitore" qualsiasi persona o entità che effettui qualsiasi tipo di servizio e/o fornitura di beni a favore delle Società del Gruppo CAI, compresi, a mero titolo esemplificativo, liberi professionisti, venditori e fornitori di servizi o merci, intermediari commerciali, rappresentanti, consulenti o altri contraenti.

In particolare, con l'obiettivo di adottare un comportamento imparziale e incentrato sulla valutazione trasparente delle forniture, il Gruppo ha scelto di dotarsi di un documento che definisca i comportamenti dei destinatari del Codice di Condotta nei rapporti con le Società del Gruppo.

Il Codice di Condotta rappresenta, infatti, parte integrante di tutti i contratti e le convenzioni stipulati con le Società del Gruppo CAI ed è un documento che completa e rafforza i principi contenuti nelle leggi, e, in generale, in tutte le fonti normative esterne ed interne, con specifico riferimento al profilo etico dei comportamenti aziendali.

Accettando il presente Codice, i Fornitori si impegnano ad agire in modo conforme ai valori e principi delineati all'interno dello stesso in tutti i loro rapporti commerciali, informando il Gruppo di eventuali criticità riferite all'effettiva osservanza, anche parziale, del presente Codice.



Il Fornitore dovrà individuare un referente interno per l'adozione del presente Codice.

Il Codice di Condotta si ispira ai valori contenuti nel Codice Etico del Gruppo BF, disponibile sul sito [www.consorziagrariitalia.it](http://www.consorziagrariitalia.it), come di seguito riportati:

- **Legalità:** improntare ogni comportamento e decisione al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei provvedimenti amministrativi e, in generale, alle disposizioni normative applicabili;
- **Trasparenza e imparzialità:** informare in modo chiaro, trasparente, accurato e tempestivo gli stakeholder in relazione alle scelte delle Società del Gruppo, alla propria situazione e al proprio andamento economico-gestionale, senza favorire alcun gruppo di interesse o singolo, ma garantendo sempre la simmetria informativa nei confronti di tutti gli interessati;
- **Integrità:** considerare l'etica come fattore di primario rilievo per le Società del Gruppo e improntare l'ottenimento dei risultati aziendali a tale principio-guida, non tollerando comportamenti che, pur sembrando astrattamente tesi a favore delle Società del Gruppo, risultino in contrasto con le regole di condotta del presente Codice e con le norme vigenti;
- **Affidabilità:** assicurare il rispetto degli impegni presi e promuovere l'instaurazione di rapporti di piena fiducia con tutti gli stakeholder;
- **Onestà e correttezza:** improntare i rapporti con gli stakeholder a comportamenti di correttezza, coerenza, lealtà e reciproco rispetto, garantendo la tracciabilità di ogni operazione e/o ogni attività svolta e il rispetto delle linee guida, delle procedure, dei protocolli di controllo, dei manuali operativi e dei regolamenti interni delle Società del Gruppo, al fine ultimo di tutelare la buona reputazione aziendale;
- **Orientamento alla qualità:** mediante la centralità dell'innovazione, fondamentale per il settore in cui le Società del Gruppo operano, della ricerca e sviluppo e della sperimentazione orientare i processi e la fornitura di prodotti e servizi ai massimi standard qualitativi applicabili, al fine di anticipare i bisogni del mercato, garantire la sicurezza alimentare, la tracciabilità del processo produttivo e la soddisfazione di clienti e consumatori finali;
- **Centralità dello sviluppo delle persone:** il principale fattore di successo è costituito dal contributo professionale delle persone che operano nel contesto aziendale, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca; in tale contesto, considerando un elemento fondamentale di sviluppo la passione per il successo, per dare il proprio contributo e per l'eccellenza, le Società del Gruppo si impegnano a garantire pari opportunità e a favorire la crescita professionale di tutti, al fine di promuovere processi di cambiamento e innovazione;
- **Ambiente e sicurezza:** garantire ambienti di lavoro sicuri e salubri e promuovere, attraverso lo sviluppo della consapevolezza dei rischi e di comportamenti responsabili, la piena conformità con il quadro regolarmente vigente, mettendo a disposizione adeguate risorse umane, professionali, strumentali ed economiche e garantendo un processo di miglioramento continuo. Nel più ampio concetto di "sviluppo sostenibile",

impegnarsi nel rispetto dell'ambiente, del paesaggio e nella gestione oculata delle risorse, a beneficio della collettività e delle generazioni future, sfruttando anche sistemi all'avanguardia nel campo della agricoltura di precisione e investendo in tecnologie avanzate;

- **Responsabilità sociale:** impegnarsi nello sviluppo di un modello sostenibile e responsabile, che salvaguardi i diritti umani, le capacità rigenerative dei terreni e i bisogni della collettività, contribuendo allo sviluppo economico, sociale e civile delle comunità in cui le Società del Gruppo operano.

Le Società del Gruppo CAI prestano la massima attenzione al rispetto, da parte Fornitori, di elevati standard qualitativi dei processi produttivi. I Fornitori vengono scelti sulla base di criteri dichiarati, trasparenti e verificabili, tenendo inoltre in considerazione valutazioni con impatto ambientale e sociale.

Le Società del Gruppo definiscono i contratti con i propri Fornitori nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza e buona fede, cercando di impedire l'insorgenza di problemi e contrasti o situazioni che presentino un potenziale conflitto.

Ai fornitori è richiesto il rispetto dei principi della "Dichiarazione dei diritti dell'uomo" e dei valori espressi nel Codice Etico.

I Fornitori possono essere oggetto, inoltre, di periodico monitoraggio al fine di favorire solide relazioni tali da incoraggiare comportamenti che alimentino la collaborazione e la reciproca fiducia.

E' obiettivo delle Società del Gruppo garantire una continuità di collaborazione che persegua, fra gli altri aspetti, la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle reciproche attività.

## 2.1. Principi Generali

Le relazioni commerciali con i Fornitori si svolgono nel reciproco rispetto dei criteri di imparzialità, economicità, trasparenza, lealtà e correttezza professionale, evitando rapporti che possano generare vantaggi personali o conflitti di interesse.

La scelta dei Fornitori è realizzata nel rispetto dei criteri di trasparenza, liceità, opportunità, efficienza ed economicità. I processi di acquisto sono improntati:

- alla ricerca del massimo vantaggio competitivo adottando, nella scelta dei fornitori, criteri oggettivi e documentabili, attraverso una concorrenza adeguata nella procedura di selezione;
- alla effettiva pari opportunità per ogni fornitore, dando a ciascuno di essi, che sia in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere nelle procedure di selezione, escludendo trattamenti di favore;
- all'indispensabile e reciproca lealtà, trasparenza e collaborazione nei comportamenti precontrattuali e contrattuali.

In tale ottica, il Gruppo promuove l'adozione di standard etici di comportamento da parte dei Fornitori, anche incentivando il conseguimento di Certificazioni di Qualità (ISO 9001:2015), certificazioni ambientali (ISO 14001), certificazioni sociali (SA 8000) e certificazioni correlate alla Sicurezza e alla Salute dei Lavoratori (ISO 45001), certificazione riguardo al Sistema di Gestione della sicurezza delle informazioni ISO 27001: 2022.



## **2.2. Legalità**

I Fornitori devono attenersi a tutte le leggi nazionali e internazionali vigenti nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività.

I beni e i servizi offerti dai Fornitori devono rispettare, in termini di qualità e sicurezza, le leggi e le norme nazionali e internazionali, con l'obiettivo di soddisfare - o superare - gli standard industriali di qualità e sicurezza alimentare e aderire agli standard di qualità e sicurezza alimentare eventualmente richiesti.

## **2.3. Integrità nella relazione**

1) Il processo di acquisto deve conciliare, ad un tempo, la ricerca del massimo vantaggio competitivo e la concessione delle medesime opportunità a ciascun Fornitore o potenziale Fornitore.

2) Nella gestione delle relazioni con i Fornitori e i potenziali Fornitori, il Gruppo, oltre ad impegnarsi e ad attenersi ai principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà, non intende ricavare vantaggi competitivi dai fornitori in base a comportamenti non responsabili. Peraltro, si impegna ad evitare che nei rapporti in essere, si cerchi di approfittare di lacune contrattuali, o di eventi imprevisti, per rinegoziare il contratto con un fornitore al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza nelle quali il fornitore si sia venuto a trovare. In quest'ambito, il Gruppo, predilige un rapporto diretto con il fornitore, non ricorrendo ad intermediari ed intermediazioni se non per quanto tecnicamente legato allo sviluppo della fornitura.

3) Tale impegno, che coinvolge la relazione con il sistema dei fornitori nel suo complesso, è quindi richiesto a tutte le funzioni aziendali coinvolte in qualsiasi modo in tale relazione. Ogni collaboratore deve comprendere che la sua condotta influenza la sua relazione interna ed esterna.

4) Le relazioni con i Fornitori sono disciplinate soltanto da criteri oggettivi. In nessuna circostanza le relazioni e gli interessi personali di un collaboratore, di qualsiasi unità organizzativa, possono influire nell'aggiudicazione di un contratto o di un ordine. Nessun collaboratore può, direttamente o indirettamente, ottenere vantaggi personali dall'aggiudicazione di una fornitura. Deve essere evitato qualsiasi atto che condizioni, anche in maniera indiretta, la scelta di un Fornitore.

5) Qualsiasi irregolarità o tentativo di turbare la correttezza delle trattative va segnalata alla Funzione Affari Societari e Compliance. L'aver notato che altri si comportano in maniera non consona, non giustifica mai una violazione di queste regole da parte di un collaboratore.

## **2.4. Integrità nelle forniture**

Il Gruppo incoraggia i propri Fornitori ad adottare i principi contenuti nel presente Codice di Condotta e, nel limite delle proprie possibilità, pone in essere meccanismi operativi adeguati a prevenire la violazione, da parte dei Fornitori e delle loro catene di approvvigionamento, delle norme applicabili in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, tutela dell'ambiente e salute pubblica.

## **2.5. Potenziali conflitti di interesse**

- 1) Devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse.
- 2) I reciproci vantaggi derivanti dall'appartenenza ad un gruppo di società vengono perseguiti nel rispetto del presente Codice di Condotta. Di conseguenza non deve crearsi nessuna situazione che crea vantaggi ad una società a dispetto delle altre. A maggior ragione, non possono o non devono crearsi situazioni che avvantaggino una società a discapito del vantaggio complessivo del Gruppo.
- 3) Ogni collaboratore deve mantenere separati i propri interessi da quelli del Gruppo. Le decisioni dei collaboratori non devono essere influenzate da interessi privati o da relazioni personali. I potenziali conflitti di interesse devono essere comunicati immediatamente. Le irregolarità devono essere immediatamente segnalate alla Funzione Affari Societari e Compliance.

## **2.6. Corruzione**

I Fornitori si impegnano a non ammettere e non intraprendere alcuna forma di corruzione, inclusi pagamenti o altre forme di benefici conferiti ad Amministratori o dipendenti del Gruppo.

I Fornitori non dovranno trarre beneficio, offrire o promettere il pagamento diretto o indiretto, in forma monetaria, ottenendo così un vantaggio improprio nei confronti di altri potenziali Fornitori.

## **2.7. Concorrenza e mercato**

I Fornitori partecipanti alle procedure di selezione si astengono da qualsiasi comportamento non etico e comunque contrario alle regole poste a tutela della concorrenza e della libertà delle contrattazioni. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza.

## **2.8. Riservatezza**

- 1) Il Gruppo assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso ottenute dai Fornitori e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo in caso di espressa e consapevole autorizzazione e conformità alle norme giuridiche vigenti.
- 2) I collaboratori del Gruppo sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate, ottenute dai Fornitori per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.
- 3) Il Gruppo, pone in essere ogni ragionevole e necessaria azione per assicurare che non venga fatto uso di informazioni confidenziali dei Fornitori, allo scopo di acquisire vantaggi competitivi, e si impegna a:
  - tenere riservati i documenti e le informazioni acquisite dai Fornitori attuali e/o potenziali; – non farne utilizzo in chiave opportunistica allo scopo di massimizzare l'esito delle trattative a proprio favore o a favore di un concorrente;
- 4) Infine, è sempre vietato l'invio ad altri offerenti, d'informazioni riguardanti l'identità di un offerente o il contenuto della sua offerta.



5) I Fornitori assumono gli impegni riportati nei punti precedenti nei confronti del Gruppo.

### **2.9. Tutela del Lavoro e diritti umani**

I Fornitori sono tenuti a tutelare i diritti umani dei propri dipendenti e collaboratori e a trattarli con dignità e rispetto.

Il Gruppo aderisce ai valori espressi nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e nelle Principali Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e si impegna affinché ciascun dipendente sia trattato con rispetto e tutelato da ogni illecito condizionamento, disagio, pregiudizio o forma di ritorsione. Sono vietati abusi di ogni tipo, basati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sulla nazionalità, le opinioni politiche, le appartenenze sindacali, le credenze religiose, l'origine razziale ed etnica, il sesso, l'orientamento sessuale, l'età e lo stato di salute dei suoi interlocutori.

I Fornitori devono aderire a queste convenzioni e proteggere e promuovere i diritti umani in tutte le loro collaborazioni.

Quanto sopra include i seguenti aspetti:

- rifiuto del lavoro minorile;
- rifiuto di ogni tipo di discriminazione che possa pregiudicare l'equo trattamento dei lavoratori;
- rispetto dell'orario di lavoro secondo le leggi vigenti;
- rispetto delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro concernenti salari e benefits;
- ambiente di lavoro adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute personale;
- tutela della libertà di associazione dei dipendenti.

Il Gruppo garantisce ambienti di lavoro sicuri e salubri e promuove, attraverso lo sviluppo della consapevolezza dei rischi e di comportamenti responsabili, la piena conformità con il quadro regolarmente vigente, mettendo a disposizione adeguate risorse umane, professionali, strumentali ed economiche e garantendo un processo di miglioramento continuo.

### **2.10. Rispetto dell'ambiente**

I Fornitori si impegnano al rispetto delle norme in materia di tutela ambientale anche al fine di preservare la qualità del territorio in cui operano, ed altresì a promuovere un migliore utilizzo delle risorse naturali.

L'impatto negativo sul clima e sull'ambiente dovrà essere eliminato dai Fornitori all'origine attraverso la modifica dei processi produttivi, di lavorazione e manutenzione, la sostituzione dei materiali, la conservazione, il riciclo e il riutilizzo dei materiali.

I Fornitori sono tenuti a collaborare nel calcolo dell'impatto ambientale dell'intera filiera produttiva, L'uso da parte dei Fornitori di sostanze potenzialmente pericolose deve essere conforme ai requisiti di legge, è proibito l'uso di sostanze nocive per le persone e l'ambiente e sono necessarie misure appropriate di gestione di esse.



### **2.11. Rapporti con la collettività sociale**

Le Società del Gruppo CAI mirano a essere un punto di riferimento per la collettività e per il territorio ove operano. Le Società del Gruppo CAI si impegnano a non operare con organizzazioni coinvolte in attività contrarie ai propri valori fondanti. Nella consapevolezza delle responsabilità verso la collettività, le Società del Gruppo CAI, nel rispetto delle reciproche autonomie, mantengono con le realtà locali relazioni ispirate alla piena e fattiva collaborazione e si impegnano inoltre a considerare la tutela dell'ambiente un dovere costante.

I Fornitori sono tenuti a prevenire, valutare e affrontare adeguatamente l'impatto delle loro operazioni legate alla salute e alla sicurezza delle comunità locali circostanti, nel rispetto dei loro diritti e del patrimonio culturale, e dovranno fare tutto il necessario per utilizzare beni e servizi a livello locale.

### **3. Rispetto del Codice**

I Fornitori dovranno monitorare e documentare la propria adesione al Codice di Condotta e conservare la documentazione necessaria al fine della verifica del rispetto delle disposizioni e degli standard in esso contenuti nonché della normativa vigente.

I Fornitori dovranno informare immediatamente il Gruppo CAI di qualsiasi inadempimento e delle relative misure correttive pianificate al riguardo. I Fornitori sono tenuti a comunicare qualsiasi misura adottata per migliorare le loro pratiche aziendali al fine di raggiungere la conformità alle disposizioni previste dal presente Codice. I Fornitori dovranno sempre consegnare all'azienda su richiesta, la documentazione attestante l'ottemperanza al Codice di Condotta.

Il Gruppo CAI potrà accertarsi, con o senza preavviso, del rispetto del Codice di Condotta da parte dei Fornitori mediante l'ispezione delle strutture del Fornitore e/o interviste con i loro lavoratori.

La violazione delle norme contenute nel presente Codice di Condotta, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle procedure di selezione, e la violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto, potrà comportare la richiesta al Fornitore di pianificare e implementare le azioni correttive necessarie ovvero l'esclusione del Fornitore dalla selezione, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, la risoluzione del contratto.

Le funzioni aziendali competenti vigileranno sul rispetto del presente Codice di Comportamento.